

NOTIZIARIO N. 21 - 27 MAGGIO 2022

EVENTI

31 MAGGIO	PAGAMENTI INTERNAZIONALI: COME METTERE IN 'SICUREZZA' I PROPRI CREDITI.	pag. 3
-----------	--	--------

confimiromagna

in collaborazione con

APINDUSTRIA
CONFIMIVICENZA

AFFARI GENERALI

	Comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust: regolamento del MISE.	pag. 4
--	---	--------

FISCALE

	Bonus edilizi: obbligo di contratto collettivo per opere sopra i 70.000 euro e SOA dal 2023.	pag. 16
	Crediti d'imposta e novità della legge di bilancio 2022: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.	pag. 18
	Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese "energivore" e "non energivore": primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.	pag. 53

FORMAZIONE

sviluppo pmi

◆	Fondirigenti - Avviso 1/2022 Le competenze manageriali per "Transizione Resiliente" Fino a 12.500 € in formazione a sostegno della sostenibilità, della transizione digitale, della gestione dei rischi e della crisi, delle competenze per il cambiamento e per la crescita dei giovani leader.	pag. 78
◆	Fondimpresa - Avviso 2/2022 Catalogo competenze base e trasversali ✓ Imprese aderenti a Fondimpresa ✓ Invio delle schede di pre-adesione: 30 maggio ✓ Possibilità di creare percorsi aziendali personalizzati con un minimo di 4 iscrizioni al medesimo corso.	pag. 82

SINDACALE E PREVIDENZIALE

◆	Permesso di soggiorno per motivi di studio: chiarimenti dell'INL sui limiti allo svolgimento di attività lavorativa.	pag. 87
◆	Lavoro agile: prorogata (dal 30 giugno) al 31 agosto 2022 la disciplina semplificata.	pag. 88

PAGAMENTI INTERNAZIONALI: COME METTERE IN 'SICUREZZA' I PROPRI CREDITI

WEBINAR (Zoom)

31 maggio 2022 | ore 9.00 – 13.00



Favorire l'individuazione e la valutazione del rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l'estero attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci al fine di mettere "in sicurezza" i propri crediti.

Saranno analizzate caratteristiche e articolazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con particolare attenzione agli incassi documentari, ai crediti documentari e alle garanzie a domanda.

DESTINATARI: imprenditori, titolari, addetti uffici export, responsabili ed addetti amministrativi, responsabili delle spedizioni-trasporti e commerciali di aziende già esportatrici e/o importatrici o che stanno avviando l'operatività commerciale internazionale.

PROGRAMMA:

Valutazione del rischio di credito ("Commerciale" e Paese") e strumenti di tutela

Interazione con gli aspetti commerciali, contrattualistici, logistici e finanziari

Bonifici bancari anticipati e posticipati assistiti o meno da garanzie

Assegno bancario: negoziazione Sbf ed invio al dopo incasso: rischi

Incasso documentario (D/P - CAD - D/A): che cos'è, quali i rischi e norme della ICC (URC 522)

Credito documentario: definizione, articolazione, caratteristiche, vantaggi e normativa di riferimento (le UCP 600 e le ISBP 745 della ICC)

Credito documentario senza conferma, con conferma e silent confirmation

Fasi del credito documentario: dalla negoziazione, alla richiesta di apertura, all'emissione, fino all'incasso

Utilizzo del credito documentario: data, luogo e modalità (di pagamento, di accettazione, di negoziazione)

Presentazione conforme dei documenti quale condizione per il pagamento

Criteri generali per l'esame dei documenti da parte delle banche

Stand by Letter of Credit (le garanzie statunitensi) e garanzie autonome a prima richiesta: quando e come adottarle, differenze, vantaggi, rischi e norme della ICC

Tipi di garanzie (dirette, indirette, controgaranzie) e loro applicazione: advance payment guarantee, payment bond, bid bond, performance bond

DOCENTE

Antonio Di Meo | Specializzato in pagamenti internazionali, crediti documentari e garanzie

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **venerdì 27 maggio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 100,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT 53 V 08542 13104 0000000 84600

Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

**COMUNICAZIONE, ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI
ALLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DI PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE, DI TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI RILEVANTI AI FINI FISCALI E
DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST
REGOLAMENTO DEL MISE**

Con l'accuso decreto 11/3/2022 n. 55 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio u.s. - il ministro dello Sviluppo Economico ha varato il «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust».

Tale provvedimento, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche:

- in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;
- in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
- per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti **diversi** dalle Autorità;
- per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2022, n. 55

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. (22G00060)

(GU n.121 del 25-5-2022)

Vigente al: 9-6-2022

Sezione I Disposizioni generali

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006;

Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche'

attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonche' il comma 2, lettera d) e f) e il comma 4, lettera c) e d-bis);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, per le finalita' del presente decreto, e' diretta unicamente al registro delle imprese;

b) controinteressati all'accesso: coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarita' effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso;

c) dati identificativi dei soggetti cui e' riferita la titolarita' effettiva: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale;

d) fiduciario di trust o di istituti giuridici affini: il fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri, e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana secondo l'articolo 22, comma 5 del decreto antiriciclaggio;

e) gestore: InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) imprese dotate di personalita' giuridica: le societa' a responsabilita' limitata, le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni e le societa' cooperative;

g) istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio;

h) persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalita' giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

i) registro delle imprese: il registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile;

l) sezione autonoma: l'apposita sezione autonoma del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica e di persone giuridiche private;

m) sezione speciale: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonche' degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana;

n) soggetti obbligati: le categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;

o) titolare effettivo delle imprese dotate di personalita' giuridica: la persona fisica o le persone fisiche cui e' riconducibile la proprieta' diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

p) titolare effettivo delle persone giuridiche private: i soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio;

q) titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini: i soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

r) trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: i trust

produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, individuati dall'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto antiriciclaggio;

s) ufficio del registro imprese: l'ufficio del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio dall'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580;

t) Unioncamere: l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 2

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalita' esclusivamente telematiche:

a) in materia di comunicazione all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese;

b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorita', dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;

c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita';

d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

Art. 3

Modalita' e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva

1. Gli amministratori delle imprese dotate di personalita' giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e' attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

2. Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita' effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica

possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

4. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

5. Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo, e' utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2009. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, e all'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 5, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l'operativita' del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma.

7. Le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, provvedono alla comunicazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

8. I termini previsti dai commi 3, 6 e 7 per le comunicazioni ivi disciplinate sono perentori.

9. Tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.

Art. 4

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

1. La comunicazione di cui all'articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarita' effettiva contiene:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalita' giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalita' giuridica:

1) l'entita' della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entita' della partecipazione di cui al punto 1), le modalita' di

esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione dell'ente;

2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;

3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

2. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'articolo 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, risultanti dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, nonché ai controlli sulle autodichiarazioni, ai sensi del TUDA.

Sezione II

Accesso ai dati e alle informazioni

Art. 5

Accesso da parte delle autorità

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

2. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 1 con Unioncamere e il gestore. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso. Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo

2005, n. 82, la verifica dell'identita' digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

3. Ai fini dell'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione di cui al comma 2 e' stipulata con il Ministero della giustizia.

4. Ai fini dell'accesso da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d), e comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, le medesime autorita' trasmettono alla Camera di commercio territorialmente competente, attraverso il sistema informatico del gestore e secondo le modalita' tecniche e informatiche definite nella convenzione di cui al comma 2, un'autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con cui attestano che l'accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro e' effettuato per il perseguimento delle sole finalita' di contrasto dell'evasione fiscale.

Art. 6

Accesso da parte dei soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

2. La richiesta di accreditamento e' presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu' delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;

b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio;

d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarita' effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

3. L'accreditamento e' comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

4. I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilita' per il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.

5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorita' abilitate all'accesso di cui

all'articolo 5, secondo le modalita' indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

6. La richiesta di accreditamento di cui al comma 2, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui al comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni di cui al comma 5, sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA.

7. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico per:

- a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2;
- b) la comunicazione con posta elettronica certificata dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello status di cui al comma 3;
- c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4;
- d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5.

8. Il gestore rende disponibili specifiche funzionalita' che consentono ai soggetti obbligati accreditati l'accesso tramite strutture tecniche informatiche indicate da loro stessi per il collegamento con il sistema informatico del gestore, ferma restando la responsabilita' del soggetto obbligato circa il rispetto della finalita' della consultazione di cui al comma 1. A tal fine il gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3.

9. La Camera di commercio territorialmente competente provvede ai controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione nonche' le amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore.

Art. 7

Accesso da parte di altri soggetti

1. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo. L'accesso del pubblico ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio.

2. I dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, comunicati ai sensi dell'articolo 3 e presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che sia legittimata all'accesso ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio, sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti di cui alla medesima lettera d-bis), primo e secondo periodo. Entro il termine di venti giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza di comunicazione entro il

predetto termine l'accesso si intende respinto.

3. Qualora nella comunicazione di cui all'articolo 3 e' presente l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4, la Camera di commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso di cui ai commi 1 e 2 al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettera e). Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso puo' trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione. La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalita' tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. L'accesso ai dati di cui ai commi 1 e 2 puo' essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso e' comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

4. Il gestore rende disponibile un adeguato sistema informatico:

- a) per la presentazione delle richieste di accesso di cui al comma 1 e al comma 2;
- b) per la consultazione dei dati e delle informazioni;
- c) per le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale opposizione dello stesso;
- d) per la comunicazione del diniego.

5. Avverso il diniego dell'accesso il richiedente puo' avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione e alla comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), e comma 4, lettera d-bis), del decreto antiriciclaggio, i dati statistici relativi al numero dei dinieghi di accesso di cui ai commi 2 e 3 e le relative motivazioni, riferibili all'anno solare precedente.

Art. 8

Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1:

- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 3;
- b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo

6;

c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma 1;

d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma 2.

3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sezione III

Disposizioni finali

Art. 9

Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

1. L'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive di codici fiscali, delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente.

2. Le modalita' attuative della fornitura dei dati sono disciplinate con apposite convenzioni, stipulate tra Unioncamere, gli Uffici territoriali del Governo e l'Agenzia delle entrate, in ragione delle rispettive competenze.

Art. 10

Modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri

1. Alle modalita' di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della Direttiva 2017/1132/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, si applicano le specifiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021 della Commissione del 1° marzo 2021.

Art. 11

Trattamento dei dati e sicurezza

1. La Camera di commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni dei dati e delle informazioni ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, e' titolare del trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. I dati e le informazioni di cui al comma 1, sono resi disponibili nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese in conformita' con quanto disposto dal presente decreto e per un periodo di dieci anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma annuale.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore, per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al

rischio, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

4. Il gestore conserva separatamente nel sistema informativo le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalla Camera di commercio a effettuare le valutazioni di cui all'articolo 7, comma 3, e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche.

Art. 12

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 895

BONUS EDILIZI**OBBLIGO DI CONTRATTO COLLETTIVO PER OPERE SOPRA I 70.000 EURO E SOA DAL 2023**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 21 marzo 2022, n° 21 (c.d. decreto “crisi Ucraina”) nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 20 maggio 2022 n° 51 sono state introdotte le seguenti misure in materia di bonus edilizi:

DETRAZIONI “EDILIZIE” - INTERVENTI EDILI INIZIATI DAL 28.5.2022 - INDICAZIONE DEL CCNL APPLICATO DAL DATORE DI LAVORO

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l'art. 1 co. 43-bis della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi “edilizi” venga indicato il contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (c.d. “bonus barriere al 75%”), 120 (credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro) e 121 del DL 34/2020 (interventi per i quali è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo), nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i “lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” il cui importo è “complessivamente superiore a 70.000 euro”. L'unica modifica apportata dall'art. 23-bis del DL 21/2022 convertito che potrebbe avere un impatto sostanziale rispetto al testo previgente parrebbe essere l'aggiunta dell'avverbio “complessivamente”.

DETRAZIONI “EDILIZIE” - IMPRESE CHE EFFETTUANO I LAVORI - CERTIFICAZIONE SOA

Per effetto dell'art. 10-bis del DL 21/2022 convertito, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall'1.1.2023 al 30.6.2023, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo l'esecuzione deve essere affidata:

- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell'attestazione SOA, di cui all'art. 84 del DLgs. 50/2016;
- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.

Le suddette disposizioni non si applicano:

- ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore al 21.5.2022.

Dall'1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, *“l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*.

In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000,00 euro, nei primi sei mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall'1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi per i quali ciò è possibile.

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

CREDITI D'IMPOSTA E NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
--

Con l'acclusa circolare n. 14/E del 17 maggio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha diramato i chiarimenti sulle novità in materia di crediti d'imposta introdotte dalla legge (30/12/2021 n. 234) di bilancio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2 e 3 del 2022) e illustrato la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla stessa normativa: dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, passando per il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi e il bonus acqua potabile (riconosciuto anche a chi esercita attività d'impresa).

La circolare fornisce alcune delucidazioni sul credito d'imposta, prorogato e rimodulato dalla legge n. 234/2021, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0".

Focus anche sul credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch'esso prorogato e rimodulato dalla finanziaria 2022.

Il documento di prassi, inoltre, si sofferma anche sul credito d'imposta per:

- le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi;
- l'acquisto e l'installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell'acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 17 maggio 2022

***OGGETTO: Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 –
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022) – Crediti
d’imposta***

INDICE

PREMESSA	3
1. <i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)</i>	3
2. <i>Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)</i>	8
3. <i>Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46)</i>	19
4. <i>Povertà educativa (commi 135 - 136)</i>	23
5. <i>Tax credit librerie (comma 351)</i>	26
6. <i>Bonus acqua potabile (comma 713)</i>	28
7. <i>Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834)</i>	31

PREMESSA

La presente circolare fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta, contenute nelle disposizioni dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*» (di seguito “legge di bilancio 2022”), al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne la lettura.

I chiarimenti resi tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai *Dossier* della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'esposizione argomentativa segue l'ordine dei pertinenti commi della legge di bilancio 2022 al fine di una più agevole consultazione del documento.

Per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)

Il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

Preliminarmente, al fine di un inquadramento generale della disposizione in trattazione, si ritiene utile ricordare che l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi, fruite sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, note come “super” e “iper” ammortamento.

In sintesi, in base alla normativa recata dalla citata legge di bilancio 2021, alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine

risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di seguito: “beni materiali e immateriali 4.0”), è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2021.

Per gli investimenti effettuati nel medesimo arco temporale e aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari” (*i.e.*, diversi dai “beni materiali e immateriali 4.0”), il credito d’imposta compete alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2021.

I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo *de quo* sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento e per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni qui in esame.

Ciò premesso, la lettera a) del comma 44 della legge di bilancio 2022 dispone, con riferimento al comma 1051 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, la soppressione delle parole «*e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione*» e la sostituzione delle parole «*commi da 1052 a 1058*» con le parole «*commi da 1052 a 1058-ter*».

La soppressione delle parole sopra riportate determina l’eliminazione del termine finale di effettuazione degli investimenti che danno luogo al riconoscimento del credito d’imposta, alle condizioni e nelle misure stabilite nei successivi commi, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La modifica in questione è finalizzata a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalle successive lettere da b) a d) del comma 44 in esame.

La sostituzione, al comma 1051, delle parole «*commi da 1052 a 1058*» con le parole «*commi da 1052 a 1058-ter*» è, invece, funzionale all’aggiornamento dei riferimenti

normativi in cui la disciplina agevolativa in argomento si estrinseca alla luce delle modifiche stabilite dalla legge di bilancio 2022.

La successiva lettera b) del comma 44 prevede l'introduzione, dopo il comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, del comma 1057-*bis*, che, con riferimento ai beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni materiali 4.0), reca la disciplina valevole per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei predetti beni materiali 4.0, nell'arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, *«il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»*¹.

Ciò posto, si rileva che la formulazione letterale del comma 1057-*bis* – che in un'unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

¹ Resta dunque fermo il regime previsto per i predetti investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), in quanto il comma 1057 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 non viene modificato. Pertanto, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Si segnala che l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha inserito, infine, nel comma 1057-*bis* la seguente previsione: *«Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro»*.

Tuttavia, evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all'agevolazione qualora si calcolasse il *plafond* come riferito a investimenti effettuati su base annuale.

Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti *de quibus* sono stati illustrati in un'apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (*i.e.*, 2023, 2024 e 2025).

In tal senso si ritiene, quindi, che il *plafond* previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.

Tale conclusione, oltre a risultare in linea con la modifica normativa avente ad oggetto i beni immateriali di cui all'allegato B della l. n. 232 del 2016, di cui si dirà nel prosieguo, appare ancora più corretta se si considera che non vi sarebbe motivo di discriminare gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A rispetto agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali ricompresi nell'allegato B, entrambi funzionali al processo di trasformazione e di digitalizzazione delle imprese in chiave "Industria 4.0".

Con riferimento agli investimenti aventi ad oggetto i beni compresi nell'allegato B annesso alla l. n. 232 del 2016 (cc.dd. beni immateriali 4.0), la lettera c) del comma 44 della legge di bilancio 2022 prevede la sostituzione del comma 1058 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 nei termini di seguito riportati: *«Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e*

connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza».

La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti² e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

Sempre in tema di investimenti in beni immateriali 4.0, la lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-*bis* e 1058-*ter*, secondo cui, rispettivamente:

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Entrambe le norme considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei predetti beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Da ultimo, a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalle menzionate lettere b), c) e d), le successive lettere e), f) e g) del comma 44 in esame novellano, rispettivamente, i commi 1059, 1062 e 1063 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento alle nuove disposizioni.

² Resta anche fermo che sono agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Al riguardo, si ricorda che il comma 1059 sancisce le modalità di fruizione del credito d'imposta, il comma 1062 dispone, ai fini dei successivi controlli, gli adempimenti e gli oneri documentali a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola e il comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni e attivare le relative procedure contabili.

2. Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45)

Il comma 45 della legge di bilancio 2022 proroga il periodo di applicazione del «credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative», individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.

Preliminarmente, al fine di meglio chiarire la portata dell'intervento operato dalla legge di bilancio 2022, si ritiene utile ricordare, in sintesi, che l'articolo 1, commi da 198 a 208, della legge di bilancio 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 1064, lettere da a) a h), della legge di bilancio 2021, ha introdotto un nuovo incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma del credito d'imposta, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di *design* e ideazione estetica (nel prosieguo, per brevità, il nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione"; per semplicità espositiva, i riferimenti normativi sono effettuati direttamente ai commi dell'articolo 1 delle leggi di bilancio 2020 e 2021).

La nuova disciplina sostituisce quella dettata dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il cui periodo di vigenza è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (*rectius*, alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019) rispetto all'originario termine di scadenza previsto fino al periodo 2020 (*rectius*, fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020)³ e opera, ai sensi del comma 198 (nella versione vigente prima delle modifiche normative di cui si dirà nel prosieguo) della legge di bilancio 2020, per il periodo

³ Cfr. comma 209 della legge di bilancio 2020. In tale contesto, è stato disposto che le risorse derivanti da tale anticipata cessazione fossero destinate al nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, previsto dai commi da 198 a 208 della legge di bilancio 2020 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022⁴ (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022).

Il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” compete alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 della legge di bilancio 2020 in relazione all'effettuazione degli investimenti nelle diverse tipologie di attività eleggibili.

Ai sensi del comma 199 della legge di bilancio 2020, possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione aziendale contabile e dal regime di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale⁵ o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*»)⁶.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori⁷.

⁴ Il comma 1064, lettera a), della legge di bilancio 2021, modificando il comma 198 della legge di bilancio 2020, ha disposto che il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, inizialmente attribuito per gli investimenti effettuati per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, spetta per gli investimenti effettuati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

⁵ Prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942 n. 267), dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali.

⁶ Si tratta dei medesimi requisiti soggettivi in presenza dei quali non è consentito avvalersi del “credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi” di cui alla legge di bilancio 2021. Al riguardo, il paragrafo 1.2 della circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall'accesso al credito d'imposta. I chiarimenti contenuti nel menzionato documento di prassi devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” ovvero che in presenza di sanzione interdittiva, l'esclusione soggettiva dal credito d'imposta riguarda il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva e gli investimenti nelle attività ammissibili al nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” effettuati nell'arco temporale in questione sono irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi sono esclusi dalla base di calcolo del credito d'imposta.

⁷ Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori sono richiesti anche ai fini della legittimazione alla

Sempre sotto il profilo soggettivo, si evidenzia la mancata riproposizione, nel contesto della nuova disciplina agevolativa applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di una norma analoga al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del d.l. n. 145 del 2013⁸. Ciò non consente di considerare agevolabili - ai fini del credito d'imposta in esame - le attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere⁹.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione", la nuova disciplina ha ampliato la tipologia delle attività ammissibili al beneficio. Nel nuovo contesto normativo, infatti, il novero delle fattispecie agevolabili non è più circoscritto alle sole attività di ricerca e sviluppo ma è stato esteso anche alle attività di innovazione tecnologica nonché alle attività di *design* e ideazione estetica.

La nuova disciplina, considera dunque:

- quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione (2014/C 198/01) della Commissione del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per

fruizione del "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi". Al riguardo, il paragrafo 5.2.1 della circolare n. 9/E del 2021 ha chiarito, in termini generali, che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità legittima l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e quali sono le conseguenze in cui incorre il soggetto beneficiario del credito d'imposta nel caso di DURC non rilasciato. I chiarimenti contenuti nel menzionato documento di prassi devono considerarsi, pertanto, valevoli anche agli effetti del nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione".

⁸ Inserito dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Ai sensi del citato comma 1-*bis*, la possibilità di accedere al credito di cui al d.l. n. 145 del 2013 viene riconosciuta anche alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale su commissione da parte di soggetti (privi di stabile organizzazione in Italia) residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure in "Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni" e ciò tanto per le spese sostenute in relazione a contratti stipulati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quanto per quelle, pur sempre sostenute a decorrere dallo stesso periodo di imposta (e durante tutto l'arco temporale di vigenza dell'agevolazione), riguardanti contratti stipulati in precedenza e ancora in corso di esecuzione (sul tema cfr. circolare n.13/E del 27 aprile 2017, par. 1.6).

⁹ Come specificato con le risposte a istanza di interpello n. 187 del 17 marzo 2021, n. 874 del 29 dicembre 2021 e n. 90 del 25 febbraio 2022. Alla luce della diversa impostazione adottata dal legislatore nell'ambito della nuova disciplina, non sono pertanto agevolabili i costi sostenuti nel corso dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, in forza di contratti stipulati con committenti non residenti. E ciò, è opportuno precisare, anche nel caso in cui tali costi si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d'imposta, essendo i costi in questione imputati ai vari periodi d'imposta - ai fini agevolativi - in base alle regole dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dalla data di inizio dei progetti di ricerca.

la corretta applicazione delle quali si rinvia ai criteri dettati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (cfr. comma 200);

- quali attività di innovazione tecnologica ammissibili, le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo i principi generali e i criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE (cfr. comma 201);

- quali attività innovative ammissibili, quelle orientate al *design* e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti campionari (cfr. comma 202).

Per ogni tipologia di attività esercitata, le disposizioni sopra menzionate indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio¹⁰ nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità.

Ai sensi del comma 203 della legge di bilancio 2020, il nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione” è riconosciuto come una percentuale della suddetta base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, ed entro un importo massimo spettante stabilito in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili.

Rispetto alla previgente disciplina agevolativa, in cui il beneficio era calcolato con il metodo incrementale (aliquota agevolativa applicata sul valore incrementale delle spese ammesse al beneficio, sostenute in eccedenza rispetto alla media storica dei medesimi investimenti), la nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti

¹⁰ Le medesime disposizioni indicano anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese per il personale sostenute per:

- giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
- giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e ideazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, sono maggiorate, a specifiche condizioni, anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca, nonché - secondo quanto disposto dall'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato.

effettuati, adottando il metodo di calcolo volumetrico (aliquota agevolativa applicata sulla spesa complessiva relativa a ciascuna tipologia di attività ammissibile) e non richiede l'effettuazione di un ammontare minimo di investimenti (in precedenza pari a 30.000 euro) al fine di poter accedere al credito d'imposta.

In particolare, il nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" è riconosciuto nelle misure percentuali e nei limiti massimi seguenti¹¹:

- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un

¹¹ La lettera f) del comma 1064 della legge di bilancio 2021 ha innalzato le aliquote e il limite massimo di credito d'imposta riconosciuto per ciascun periodo d'imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili apportando le seguenti modifiche direttamente nel testo del comma 203 della legge di bilancio 2020:

«1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
 2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
 3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
 4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

Al riguardo, con la risposta a istanza di interpello del 10 maggio 2021, n. 323, è stato precisato che, "in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d'imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d'imposta già in corso prima dell'entrata in vigore delle stesse". Ne deriva che le suddette maggiorazioni delle aliquote e degli importi massimi del credito spettante non riguardano anche il periodo d'imposta 2020, ma solo i periodi d'imposta da cui decorre l'applicazione delle norme di proroga summenzionate, e cioè nella generalità dei casi il 2021 e il 2022. Viene, quindi, conclusivamente affermato che "alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020. Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili (...) sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021".

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della disposizione, previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per tutte le fattispecie sopra indicate, la norma specifica che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che il legislatore prevede l'obbligo, *«in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi»*, di operare il ragguaglio ad anno del limite massimo delle spese ammissibili, lasciando intendere con ciò che, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa, può assumere rilevanza anche un periodo d'imposta - *«successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019»* - avente una durata inferiore (o superiore) ai dodici mesi.

In sostanza, la presenza di periodi di imposta di durata diversa da quella *standard* di dodici mesi non deve generare effetti distorsivi - a vantaggio o a svantaggio - nel calcolo del beneficio attribuibile, con la conseguenza, quindi, che il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato¹².

Quanto alle modalità di fruizione, il comma 204 della legge di bilancio 2020 dispone che il nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 205¹³.

¹² Riguardo alla determinazione del beneficio per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare a "cavallo" di due annualità in cui cessa la precedente disciplina agevolativa ed entra in vigore quella attuale, cfr. risposta a istanza di interpello del 29 aprile 2022, n. 236.

¹³ Riguardo alla fruizione del nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" in tre quote annuali, si ritiene opportuno fare riferimento alla circolare n. 9/E del 2021. In particolare, il paragrafo 5.2 della predetta circolare, a proposito del limite di compensazione in tre quote annuali previsto per il "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi" di cui alla legge di bilancio 2021, ha chiarito, in termini generali, che la ripartizione in quote annuali risponde

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 1° marzo 2021, n. 13/E, è stato istituito il codice tributo "6938", denominato "*Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019*".

Per espressa previsione contenuta nel comma 204 citato, l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (raggiungimento del *plafond* annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi), e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno solare)¹⁴.

Inoltre, sempre in forza del già citato comma 204, il nuovo credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione":

- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi

alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta - nella misura di un terzo dell'importo maturato - e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Le indicazioni contenute nel menzionato documento di prassi devono considerarsi valide anche agli effetti del nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione", attesa l'identità delle modalità di fruizione delle due misure agevolative.

¹⁴ L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «*a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare*». In considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'articolo 147, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, ha modificato, per l'anno 2020, il suddetto limite elevandolo a 1 milione di euro. Successivamente, l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha modificato, per l'anno 2021, il limite di cui al citato articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000, innalzandolo a 2 milioni di euro. Da ultimo, il comma 72 della legge di bilancio 2022 ha disposto che «*a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro*».

dell'articolo 109, comma 5, del TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Quanto agli adempimenti e agli oneri documentali, il comma 205 della legge di bilancio 2020 dispone che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti¹⁵.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile danno diritto ad un credito di imposta aggiuntivo, per un importo non superiore a 5.000 euro, che concorre alla determinazione degli importi massimi stabiliti dal comma 203 della legge di bilancio 2020.

Ai fini dei successivi controlli, il comma 206 della legge di bilancio 2020 prevede che le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sottoprogetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Inoltre, al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le imprese beneficiarie sono tenute ad effettuare un'apposita comunicazione al citato dicastero (cfr. comma 204 della legge di bilancio 2020).

¹⁵ Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Ai sensi del comma 207 della legge di bilancio 2020, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica citate, nonché sulla base dell'ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua la verifica delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto - in ordine al monitoraggio degli oneri finanziari recati dalla misura - dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cfr. comma 208 della legge di bilancio 2020).

Da ultimo, si fa presente che con decreto del 26 maggio 2020 del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 200 della legge di bilancio 2020, sono stati dettati i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di *design* e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché per l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta; sono inoltre dettati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Tanto premesso, fermo restando che per tutto quanto non espressamente disposto dal comma 45 della legge di bilancio 2022, qui in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020 e a quelle attuative, nonché, per quanto in questa sede non espressamente trattato, ai chiarimenti forniti in relazione alla precedente disciplina agevolativa con le circolari del 16 marzo 2016, n. 5/E, del 27 aprile 2017, n. 13/E, e del 23 dicembre 2020, n. 31/E¹⁶, i cui criteri generali, per quanto compatibile con il mutato quadro

¹⁶ In linea con i chiarimenti resi con la circolare n. 31/E del 2020, relativamente alla gestione degli interpelli in materia agevolativa che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre amministrazioni, si ribadisce che sono escluse dall'area di applicazione dell'interpello di cui all'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente quelle istanze aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all'ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando le stesse, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell'accezione di cui alla

giuridico di riferimento, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione", si rappresenta quanto segue.

Il comma 45, lettera a), sostituisce il comma 198 della legge di bilancio 2020, eliminando il riferimento all'ambito temporale di applicazione del nuovo credito "Ricerca, Sviluppo e Innovazione". La modifica è finalizzata a coordinare il testo delle norme agevolative alla rimodulazione temporale disposta dalle successive lettere b) e c) del comma 45 in esame.

La menzionata lettera b) del comma 45 conferma le percentuali agevolative e i limiti massimi disposti dal comma 203 della legge di bilancio 2020, come modificato dalla lettera f) del comma 1064 della legge di bilancio 2021, e integra la norma con i riferimenti temporali valevoli per il credito d'imposta attribuito in relazione a ciascuna tipologia di attività ammissibile, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale. Nel dettaglio:

- per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di bilancio 2020, nonché per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di bilancio 2020, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in

precedente circolare del 1° aprile 2016, n. 9/E. Resta, pertanto, confermata l'impossibilità di ricondurre alla disciplina dell'interpello di cui al richiamato articolo 11 le istanze con le quali il contribuente intende conoscere esclusivamente se una determinata attività sia eleggibile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in questione. In tali ipotesi, infatti, l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo del MiSE, al quale il contribuente può, in autonomia, rivolgere richiesta di parere tecnico (cfr. in tal senso circolare n. 31/E del 2020, par. 2).

corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per tutte le fattispecie sopra indicate, la norma specifica che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Con la successiva lettera c) del comma 45 sono introdotti, dopo il comma 203 della legge di bilancio 2020, i commi da 203-*bis* a 203-*sexies* con cui si dispone la proroga dei benefici con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata. In particolare:

- relativamente alle attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta dal 2023 al 2031), in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (comma 203-*bis*);

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di bilancio 2020, nonché per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (commi 203-*ter* e 203-*quater*);

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di bilancio 2020, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto¹⁷:

¹⁷ Secondo quanto specificato nell'ultimo periodo del comma 203-*quinquies* e del comma 203-*sexies* «*Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta*».

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (si tratta, nella generalità dei casi, del periodo d'imposta 2023), in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, (comma 203-*quinquies*);
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro (comma 203-*sexies*).

Per tutte le fattispecie sopra indicate, le norme specificano che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Da ultimo, sempre a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalle menzionate lettere b) e c), la lettera d) del comma 45 modifica il comma 205 della legge di bilancio 2020, relativo all'obbligo di certificazione delle spese sostenute per il riconoscimento del beneficio fiscale, disponendo che il credito d'imposta aggiuntivo, attribuito per un importo non superiore a 5.000 euro in relazione alle spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, concorre alla determinazione dei limiti massimi stabiliti, oltre che dal comma 203 della legge di bilancio 2020, anche dai nuovi commi da 203-*bis* a 203-*sexies* della medesima legge di bilancio 2020.

3. Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46)

Il comma 46 della legge di bilancio 2022 proroga la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dall'articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), riducendo, al contempo, l'importo massimo del credito spettante.

In particolare, la lettera a) del comma 46 citato interviene sul comma 89 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, disponendo che alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 - che

intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo - è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 200.000 euro, fino al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti a tal fine, sino al 31 dicembre 2022¹⁸.

La disposizione sopra citata prevedeva, prima della modifica apportata dalla lettera a) del comma 46 in commento, che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2021¹⁹ e che il credito d'imposta spettasse per un importo massimo di 500.000 euro. Per effetto dell'intervento operato dalla proroga di cui al comma in questione il credito d'imposta in esame è esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, ma con un diverso limite massimo di credito concedibile, stabilito in 200.000 euro.

La lettera b) del comma 46, intervenendo sul comma 90 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, inoltre, modifica l'ammontare del limite di spesa previsto per detta misura per il 2022 e prevede uno stanziamento nuovo per il 2023. A seguito della suddetta modifica, il credito d'imposta - che è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione - è riconosciuto nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per il 2022 e di 5 milioni di euro per il 2023.

Tanto rappresentato in merito all'intervento operato dal comma 46 della legge di bilancio 2022, si ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 aprile 2018 (di seguito decreto attuativo) ha definito le modalità e i criteri per l'attuazione della disciplina agevolativa, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla

¹⁸ Il beneficio si applica nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (c.d. "regolamento generale di esenzione per categoria"), la cui applicazione, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023. In questo senso dispone espressamente il comma 92 del richiamato articolo 1 della legge di bilancio 2018, operando il rinvio, in particolare, all'articolo 18 di tale regolamento che disciplina la concessione di aiuti alle PMI per le spese di consulenza alla formazione e demandando al Ministero dello sviluppo economico il compito di provvedere ai collegati adempimenti europei.

¹⁹ Il comma 230, lettera a), della legge di bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di applicazione del regime agevolativo originariamente fissato al 31 dicembre 2020.

documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche, nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018.

Detto decreto, con i necessari adattamenti alle modifiche sopra illustrate, resta attuale nella definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d'imposta.

Pertanto, i soggetti che possono fruire dell'agevolazione sono le piccole e medie imprese, la cui definizione è contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, se operano nei settori economici nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli. Tali imprese, inoltre, non devono risultare in difficoltà ai sensi del citato regolamento e non devono rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e devono aver ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2022.

La quotazione deve essere deliberata da un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la cui definizione è stata illustrata nella circolare del 23 dicembre 2020, n. 32/E. Giova ricordare che l'*Euronext Growth Milano* (EGM) è tra i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob e gestiti da Borsa Italiana s.p.a..

I costi che partecipano all'investimento agevolato possono essere sostenuti dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della descritta agevolazione, fino alla data del 31 dicembre 2022, sempreché l'ammissione alla quotazione avvenga entro l'anno 2022²⁰. I citati costi possono fruire di un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento²¹, ma comunque entro un importo del credito di imposta massimo di 200.000 euro.

L'articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, rubricato «*Attività e costi ammissibili*», precisa che «*ai fini della determinazione del credito di imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e*

²⁰ Con la risposta a istanza di interpello del 20 aprile 2022, n. 198 è stato precisato che, a fronte della riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione, il beneficio non trova applicazione in quanto, avuto riguardo alla *ratio* sottesa alla misura agevolativa in esame, che intende incentivare le PMI a quotarsi, la procedura di riammissione alle negoziazioni non può essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni ai sensi della norma agevolativa.

²¹ Cfr. articolo 5 del d.m. 23 aprile 2018.

giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione». Per quanto di interesse, ai fini del calcolo dei costi ammissibili all'agevolazione, costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis¹ del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l'IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell'applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633 del 1972²².

In quest'ultima ipotesi l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del *pro-rata* non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Le piccole e medie imprese, costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, debbono inoltrare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto, un'istanza per via telematica all'indirizzo dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI (DGPIIPMI) del MiSE comunica alle società il riconoscimento oppure il diniego all'agevolazione e l'importo effettivamente spettante.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d'imposta.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi

²² Cfr. circolare del 10 novembre 2021, n. 14/E (paragrafo 4).

disponibili dall'Agenzia delle entrate, con risoluzione del 21 maggio 2019, n. 52/E, è stato istituito il codice tributo "6901", denominato "*Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018*".

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (ad esempio, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare indicano nel modello redditi 2022 il credito d'imposta che sarà riconosciuto nell'anno 2022 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2021).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007 (raggiungimento del *plafond* annuale di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta agevolativi) e all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000 (limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)²³.

Il credito d'imposta è revocato dal MiSE nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla normativa o la non veridicità degli elementi costitutivi. In tal caso il MiSE provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73²⁴, oltre le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

4. Povertà educativa (commi 135 - 136)

I commi 135 e 136 della legge di bilancio 2022 prorogano l'incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito FOB), per i versamenti effettuati

²³ In merito all'importo del limite massimo di cui all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000, cfr. nota n.14.

²⁴ La disposizione citata prevede, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, che l'Agenzia delle entrate trasmetta a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

dalle medesime al “*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*” (di seguito Fondo), istituito dall’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata.

Al fine di inquadrare meglio l’intervento operato dalle disposizioni in trattazione, si ritiene utile ricordare che l’articolo 1, comma 394, della legge di stabilità 2016²⁵, nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, riconosce alle FOB un contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l’anno 2023, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 393 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016²⁶.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2016, n. 187, emanato in applicazione del comma 395 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, sono state adottate le disposizioni attuative del credito d’imposta in argomento²⁷.

²⁵ Con la circolare del 18 maggio 2016, n. 20/E (paragrafo 5), sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.

²⁶ In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 392 e 393, della legge di stabilità 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero delle economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Presidente dell’Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.) hanno firmato, in data 29 aprile 2016, il “*Protocollo di intesa*” per la creazione del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, destinato “*al sostegno di interventi sperimentali finalizzati alla fruizione dei processi educativi da parte dei minori*”. Il fondo è stato istituito dall’Acri, con il compito di assicurarne la gestione, ed è alimentato dai versamenti effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, dalle FOB, alle quali è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta.

²⁷ Per accedere al credito d’imposta le FOB trasmettono all’Acri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le delibere d’impegno irrevocabile a finanziare i progetti di aiuto all’educazione dei minori. L’Acri, una volta verificata la correttezza delle delibere ricevute, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione, l’elenco degli enti che si sono impegnati ad alimentare il conto del Fondo. L’Agenzia delle entrate, con lo stesso criterio e nel limite massimo delle risorse disponibili, comunica, con provvedimento del direttore, a ogni finanziatore, e per conoscenza all’Acri, il credito di imposta riconosciuto. Da quel momento i beneficiari dell’agevolazione hanno tre mesi di tempo per versare al Fondo le somme e trasmettere all’Acri copia della relativa documentazione bancaria. L’Acri, ricevuta la documentazione, trasmette *online* all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato il finanziamento, con i relativi codici fiscali e gli importi, per la fruizione del credito d’imposta. L’ammontare degli accrediti “promessi” e non versati sono ripartiti dall’Acri tra i finanziatori, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini del disconoscimento del *bonus* alla fondazione inadempiente. La quota parte del credito ridistribuito è assegnata alle FOB in base all’importo erogato da ciascuna.

In particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.) all'Agenzia delle entrate, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore del Fondo.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, con risoluzione del 4 novembre 2016, n. 102/E, è stato istituito il codice tributo "6872", denominato "*Credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - art. 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*".

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007 (raggiungimento del *plafond* annuale di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi) e all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000 (soglia massima per le compensazioni orizzontali effettuabili in ciascun anno solare)²⁸.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta in cui esso è stato riconosciuto e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'Acri per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, nel rinviare alla normativa primaria e di attuazione per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni qui in esame, si rappresenta che la lettera a) del comma 135 della legge di bilancio 2022 modifica il primo periodo del comma 394

²⁸ In merito all'importo del limite massimo di cui all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000, cfr. nota n. 14.

dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, estendendo al 2024 il credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati dalle FOB al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Con la successiva lettera b), il comma 135 interviene sul secondo periodo del citato comma 394 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, disponendo la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla modifica sopra indicata, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 136 stabilisce, infine, la proroga per l'ulteriore biennio 2023 e 2024 del Fondo alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie²⁹.

5. Tax credit librerie (comma 351)

Il comma 351 della legge di bilancio 2022 prevede che *«Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»*.

La disposizione in esame modifica l'ammontare dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 319, della legge di bilancio 2018, incrementando di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del c.d. *tax credit librerie*.

La misura agevolativa è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2018, dal citato comma 319 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, in favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

Sono ammessi al beneficio gli esercenti:

- a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale alla quale sono correlati i benefici;

²⁹ Istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, il Fondo è stato prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e per l'anno 2022 dall'articolo 63, comma 5, del d.l. n. 73 del 2021.

c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;

d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pari ad almeno il 70 per cento dei ricavi complessivamente dichiarati³⁰.

Il *bonus* in questione è parametrato, con riferimento ai locali nei quali è svolta l'attività di vendita di libri al dettaglio, agli importi pagati a titolo di imposta municipale unica (IMU), imposta per i servizi indivisibili (TASI), tassa sui rifiuti (TARI), imposta sulla pubblicità, tassa di occupazione del suolo pubblico, alle eventuali spese per locazione al netto di IVA e spese per mutuo, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali versati per i dipendenti³¹.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Ai sensi del comma 320 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, gli esercizi destinatari possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"³².

³⁰ Cfr. articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2018, recante «*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, n. 130.

³¹ In materia di parametri per il calcolo del credito di imposta, si veda anche l'articolo 3 del d.m. 23 aprile 2018 e la tabella 1 allegata al medesimo decreto, come modificata mediante avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018. In proposito, si precisa che a decorrere dal 2014 e fino al 2019 l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono stati individuati dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), quali tributi facenti parte dell'imposta unica comunale (IUC). L'articolo 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Pertanto, sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa legge di bilancio. Inoltre, si specifica che, in sostituzione fra l'altro dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico, il comma 816 della legge di bilancio 2020 ha introdotto, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che, per ciò che in questa sede rileva, riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. L'ammontare del credito d'imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 dell'allegato al summenzionato decreto.

³² La cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020. Si ricorda che per "aiuti *de minimis*" (o "aiuti di importanza minore") si intendono i

Per espressa previsione contenuta nel medesimo comma 320 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate³³, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che sono stati definiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018, prot. n. 2018/513615.

6. Bonus acqua potabile (comma 713)

Il comma 713 della legge di bilancio 2022 proroga l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell'acqua potabile per il consumo umano, istituito per il biennio 2021-2022 dai commi da 1087 a 1089 della legge di bilancio 2021.

Secondo le previsioni del comma 1087 della legge di bilancio 2021, il credito d'imposta in questione è finalizzato a razionalizzare l'uso dell'acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile ed è riconosciuto - nel rispetto del limite di spesa annuale, fissato dal successivo comma 1088 in 5 milioni di euro per

sussidi e gli interventi pubblici, sotto qualsiasi forma, diretti ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa, i quali, non superando l'importo prestabilito in un determinato periodo di tempo, non hanno alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, di talché la loro concessione non è soggetta all'obbligo di notifica alla Commissione europea previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Sulla base di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento, l'importo degli aiuti concessi a titolo *de minimis* ad una impresa unica non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, da intendersi come "periodi d'imposta" rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, più imprese sono considerate "impresa unica" quando:

- a) un'impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

³³ Cfr. risoluzione 13 dicembre 2018, n. 87/E, con cui è stato istituito il codice tributo per la fruizione del *tax credit* librerie da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

ciascuno degli anni 2021 e 2022 - nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, «*per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290*» che migliorano qualitativamente le acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Si ricorda che il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021, con cui è stato approvato anche il modello di “*Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile*” con le relative istruzioni³⁴, come modificato dal provvedimento del 28 gennaio 2022, prot. n. 28334/2022³⁵.

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato in:

- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti ammessi all'agevolazione.

³⁴ In base al citato provvedimento, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante: a) il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate; b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Ai fini del rispetto del limite di spesa, il provvedimento dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui al comma 1088 della legge di bilancio 2021, all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento (cfr. punto 5.2 del provvedimento). Considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326, è stata resa nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, pari al 30,3745 per cento (5.000.000/16.461.141) dell'importo del credito richiesto. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un'apposita pagina *web* <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-acqua-potabile/infogen-bonus-acqua-potabile-cittadini> in cui reperire le informazioni relative al credito d'imposta e alla procedura da adottare nonché il modello di comunicazione.

³⁵ Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di verificare l'esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella predetta comunicazione, con il citato provvedimento viene aumentato da 5 a 10 giorni il termine massimo previsto al punto 4.4 del provvedimento del 16 giugno 2021 per il rilascio, a seguito della presentazione della comunicazione, della ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo. Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l'immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d'azienda e comodato d'uso³⁶.

Le spese sostenute devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per l'imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa, mentre le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e quelli non commerciali in regime di contabilità ordinaria al criterio di competenza.

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo utilizzano il credito d'imposta nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24.

I soggetti beneficiari diversi da quelli sopra indicati utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24³⁷.

La legge di bilancio 2022 si innesta nel quadro normativo sopra sintetizzato.

³⁶ Cfr. modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile" con le relative istruzioni approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021, prot. n. 153000/2021.

³⁷ Ai fini dell'utilizzo dell'agevolazione in compensazione tramite modello F24, con risoluzione del 1° aprile 2022, n. 17/E, è stato istituito il codice tributo "6975", denominato "*Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*". Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

In particolare, la lettera a) del comma 713 interviene sul comma 1087 della legge di bilancio 2021, sostituendo il termine ultimo di sostenimento delle spese ammissibili all'agevolazione con la data del 31 dicembre 2023.

A tal fine, la successiva lettera b) del comma 713 in commento inserisce nel comma 1088 della legge di bilancio 2021 il limite di spesa riferito all'anno 2023, pari a 1,5 milioni di euro.

7. Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834)

Con i commi da 831 a 834, la legge di bilancio 2022 sono introdotte specifiche disposizioni agevolative finalizzate a incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune regioni.

In particolare, il comma 831 riconosce un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio³⁸ presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi di spesa rimasti a carico del contribuente.

Il successivo comma 832 stabilisce che l'agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*"Codice dell'ambiente"*)³⁹, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, sono state definite dal

³⁸ Secondo la definizione recata dall'articolo 183, lettera. qq-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*"Codice dell'ambiente"*), il compostaggio consiste in un *"trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione"*.

³⁹ Ai sensi di tale lettera d), sono «rifiuti organici» i «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare».

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2022, prot. n. 80989/2021, adottato ai sensi del comma 832 della legge di bilancio 2022, con cui è stato approvato anche il modello di “*Comunicazione delle spese per l'installazione di impianti di compostaggio nei centri agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia*” (di seguito “*Comunicazione*”), con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle entrate per beneficiare del credito d'imposta⁴⁰.

In base al citato provvedimento, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2022 per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 per l'installazione e messa in funzione degli impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili⁴¹.

La *Comunicazione* è inviata nell'anno 2023, nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione⁴².

Ai fini del rispetto del limite di spesa, il provvedimento dispone, al punto 4.2, che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella *Comunicazione* validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della *Comunicazione*. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui al comma 831 della legge di bilancio 2022, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle *Comunicazioni* presentate. Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Il comma 833 disciplina le modalità di utilizzo del credito d'imposta, stabilendo che lo stesso è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

⁴⁰ La *Comunicazione* è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

⁴¹ Cfr. punto 2.1 del citato provvedimento.

⁴² Cfr. punto 3.3 del citato provvedimento.

Al riguardo, il citato provvedimento dispone che *«Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa...il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2»*, con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d'imposta in parola⁴³.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Sempre in tema di utilizzo in compensazione, lo stesso comma 833 stabilisce che al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244 del 2007 (raggiungimento del *plafond* annuale di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta agevolativi) e all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000 (limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)⁴⁴.

Inoltre, per espressa previsione contenuta nel comma 833, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Da ultimo, il comma 834 precisa che l'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*.

Con riferimento al rispetto del limite *de minimis*, nel summenzionato provvedimento, al punto 4.3, viene specificato che *«se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del regolamento ... "de minimis", determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor*

⁴³ Cfr. punto 5.1 del citato provvedimento, nel quale è specificato, altresì, che, con riferimento alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In tali ipotesi, l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

⁴⁴ In merito all'importo del limite massimo di cui all'articolo 34 della l. n. 388 del 2000, cfr. nota n.14.

importo e l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale», che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della *Comunicazione*.

Nell'ipotesi in cui l'impresa interessata al credito d'imposta *de quo* benefici di altri aiuti *de minimis*, prima di inviare la *Comunicazione*, occorre, quindi, verificare se l'importo di tali aiuti sommato all'agevolazione in esame non ecceda la soglia *de minimis*.

In caso di superamento, l'importo del credito d'imposta calcolato applicando la percentuale del 70 per cento alle spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022 (che coincide con il credito d'imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in *de minimis* non ecceda i 200.000 euro.

L'importo ridotto del credito così rideterminato va indicato nel campo 2 "Credito d'imposta" del modello di *Comunicazione* e rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che sarà resa nota in seguito con l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

**CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AL PRIMO E AL
SECONDO TRIMESTRE 2022, PER IMPRESE "ENERGIVORE" E "NON ENERGIVORE"
PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con l'obiettivo di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare le conseguenze economiche della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati, nel corso del 2022, diversi provvedimenti di legge.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa circolare n. 13/E del 13 maggio u.s., ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 13 maggio 2022

OGGETTO: Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese "energivore" e "non energivore", previsti dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Primi chiarimenti.

INDICE

1. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE ENERGIVORE" RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2022	4
1.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	4
1.2. Ambito oggettivo di applicazione.....	8
1.3. Utilizzo del credito d'imposta.....	9
1.4. Cumulo dell'agevolazione.....	12
2. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE ENERGIVORE" RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022.....	12
2.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	12
2.2. Ambito oggettivo di applicazione.....	15
3. CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE "NON ENERGIVORE" PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022.....	18
3.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	18
3.2. Ambito oggettivo di applicazione.....	20
4. CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA.....	21

PREMESSA

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati emanati:

- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. “decreto Sostegni-ter”), recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto Energia”), recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. “decreto Ucraina”), recante «*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*» (in corso di conversione).

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata. In particolare, le misure in commento sono recate dalle seguenti norme:

- articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022), rubricato «*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore*» (primo trimestre 2022);
- articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022), rubricato «*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore*» (secondo trimestre 2022);

- articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022, rubricato «*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica*» (secondo trimestre 2022);
- articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, rubricato «*Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale*».

L'illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l'altro, dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

1. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE ENERGIVORE" RELATIVO AL PRIMO TRIMESTRE 2022

1.1. Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022 (d'ora in avanti anche decreto Sostegni-*ter*), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «*imprese a forte consumo di energia elettrica*» (cosiddette imprese energivore) «*di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017*».

Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «*costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi*», abbiano subito «*un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa*».

Rientrano, pertanto, nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:

1) che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito “DM”);

2) e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riferimento al requisito *sub* 1), l'articolo 15, comma 1, del decreto Sostegni-ter, nel rinviare al citato DM¹, identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, del DM identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento², pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell'Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

b) operano nei settori dell'Allegato 5 all'anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento;

¹ Il decreto 21 dicembre 2017 ha definito la disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore, in conformità con la decisione della Commissione UE C (2017) 3406 del 23 maggio 2017 e le linee guida europee (“*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*”, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01, sezioni 3.7.2 e 3.7.3).

c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Inoltre, l'articolo 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”* (cfr. articolo 3, comma 2, del DM).

L'articolo 6, comma 1, del DM stabilisce che *«la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3»*.

Ciò premesso, si ritiene che, per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato articolo 3, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco, di cui al comma 1 dell'articolo 6, dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Resta inteso che, qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Con riferimento al requisito *sub 2)*, si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla

² Il periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM, è *«per ciascun anno di competenza “N” “il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione»*.

copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi³. Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa all’ultimo trimestre 2021), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per l’ultimo trimestre 2019, a 48,11 euro/MWh⁴;

³ Si precisa che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo all’ultimo trimestre del 2019 e del 2021. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel primo trimestre 2022.

⁴ Fonte Gestore del mercato elettrico – GME: <https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx> > 2019; valutato come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 1.10.19 ore 1 – 31.12.19 ore 24.

- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro/MWh⁵,

per un importo complessivo pari a 59,91 euro/MWh.

Si è dell'avviso, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento, sempreché risultino iscritte nell'elenco, per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del DM⁶.

1.2. Ambito oggettivo di applicazione

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 15 del decreto Sostegni-ter riconosce *«un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022»*.

Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese⁷ per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in

⁵ Fonte ARERA: <https://www.arera.it/allegati/docs/19/383-19rt.pdf>, tabella 2.

⁶ Si evidenzia, a tal fine, che l'articolo 5, comma 1, lettera d), del DM prevede che, *«nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata...»*, soggetti a verifica *ex post* da parte della CSEA. *«Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento...»*. La determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in modo analogo, inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, per le imprese costituite da meno di quattro anni.

⁷ Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Alle imprese che soddisfano i requisiti sopra esposti (soggettivo e oggettivo) e che siano in possesso della relativa documentazione certificativa spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese di cui sopra.

Il credito d’imposta riconosciuto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15, *«non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*.

Da tale ultima previsione deriva che il credito di imposta in esame:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.

1.3. Utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 15, comma 2, del decreto Sostegni-ter stabilisce che il credito d’imposta *«è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»*.

Si precisa, quindi, che lo stesso non può essere chiesto a rimborso.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 21 del 2022, oltre a stabilire che il credito d'imposta è utilizzabile «entro la data del 31 dicembre 2022 (...)», consente, altresì, la cessione del credito d'imposta, in alternativa alla fruizione diretta, ai soggetti e con i limiti ivi indicati, come si vedrà nel paragrafo 4 della presente circolare, al quale si rinvia per i relativi chiarimenti.

Sempre in tema di utilizzo in compensazione, il comma 2 dell'articolo 15 in esame stabilisce che «non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Da quanto sopra, ne deriva che, fermo restando l'utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2022, non trovano applicazione:

- il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007⁸;
- il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro⁹.

Per consentire l'utilizzo in compensazione e, quindi, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo "6960", denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)* – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".

La risoluzione richiamata precisa, altresì, che, in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a

⁸ L'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 prevede che «a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro».

⁹ L'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare». L'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro».

credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa in commento. Le norme sopra indicate, infatti, non ostano all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (cfr. la *FAQ* pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate in data 11 aprile 2022).

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come il credito d’imposta in commento, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Ne deriva che il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.

Detto obbligo – introdotto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), che ha modificato l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – consente di effettuare la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, purché sia stato apposto il visto di conformità.

Con la circolare 23 luglio 2021, n. 9/E, è stato chiarito che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai crediti IVA, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, di importo superiore a 5.000 euro annuo, non anche ai crediti d'imposta di natura agevolativa, per i quali, si ricorda, non trovano applicazione, altresì, le disposizioni sull'apposizione del visto di conformità.

1.4. Cumulo dell'agevolazione

Come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto in esame, *«Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»*.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrilevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d'imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER “IMPRESE ENERGIVORE” RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

2.1. Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle *«imprese a forte consumo di energia elettrica»* (cosiddette imprese energivore) di cui al DM, *«della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017»*.

Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i *«costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi»* abbiano subito *«un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa»*.

Rientrano, pertanto, nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame – analoga a quella commentata nel precedente paragrafo, ma con un diverso ambito temporale di riferimento – le imprese:

1) che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

2) e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con riferimento al requisito *sub* 1), per ogni approfondimento in merito si rinvia al paragrafo 1 della presente circolare.

Si precisa, ad ogni modo, che l'articolo 6, comma 1, del DM stabilisce che *«la CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3»*.

Ciò premesso, si ritiene che, per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato articolo 3, sia necessario che le imprese energivore

risultino regolarmente inserite nell'elenco, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del DM, dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Resta inteso che, qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Con riferimento al requisito *sub* 2), si ribadisce che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".

Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi¹⁰. Si ritiene, al riguardo, che per "sussidio" debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

¹⁰ Si precisa che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo al primo trimestre del 2019 e del 2022. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d'imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel secondo trimestre 2022.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 in commento, il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso, *«l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica»*.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh¹¹;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh¹²,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Si è dell'avviso, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento, sempreché risultino iscritte nell'elenco, per l'anno 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del DM¹³.

2.2. Ambito oggettivo di applicazione

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge in esame riconosce *«un contributo straordinario a parziale compensazione dei*

¹¹ Fonte Gestore del mercato elettrico – GME. Valutato come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 1.1.19 ore 1 – 31.3.19 ore 24 dal sito del GM: <https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx> > 2019. E:).

¹² Fonte ARERA: <https://www.arera.it/allegati/docs/18/708-18rt.pdf>, tabella 2).

maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta», pari al 25 per cento «delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022».

Il credito d'imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto/produzione della componente energia utilizzata/autoconsumata, è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa, in virtù dell'intervento normativo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022¹⁴.

Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento, il sostenimento di spese¹⁵ per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia".

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Con riferimento all'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4, avente ad oggetto la produzione e l'autoconsumo dell'energia elettrica, la norma precisa che il relativo credito

¹³ In merito alle imprese di nuova costituzione si veda la nota n. 6.

¹⁴ L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, stabilisce che «*Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento*».

¹⁵ Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in

d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Si precisa che la produzione e l'autoconsumo di quest'ultima devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l'altro, l'effettiva corrispondenza quantitativa; in particolare, nel caso in cui dovesse mancare tale corrispondenza, il credito d'imposta sarà parametrato al minore tra i due valori.

Il credito d'imposta riconosciuto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, *«non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»*.

Da tale ultima previsione deriva che il credito di imposta in esame:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione e la cumulabilità dell'agevolazione in questione, si rinvia ai chiarimenti forniti ai precedenti paragrafi 1.3 e 1.4, relativi all'analoga norma recata dall'articolo 15 del decreto Sostegni-ter, di identico tenore sul punto.

Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo "6961" denominato *"credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17"*.

considerazione; in tali casi occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di congruaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

3. CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE “NON ENERGIVORE” PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2022

3.1. Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2022 stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese *«dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica»* (cosiddette imprese energivore) *«di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017»*.

Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia *«calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»*.

Si precisa che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come visto nei paragrafi precedenti, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Si ritiene, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, che concorrano al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata

stipulati dall'impresa, in analogia a quanto esplicitato dalle disposizioni commentate ai precedenti paragrafi. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi¹⁶. Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull'energia elettrica.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

- valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh¹⁷;
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh¹⁸,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Si è dell'avviso, quindi, che le stesse, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento¹⁹.

¹⁶ Si precisa che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo al primo trimestre del 2019 e del 2022. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d'imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel secondo trimestre 2022.

¹⁷ Fonte Gestore del mercato elettrico – GME. Valutato come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 1.1.19 ore 1– 31.3.19 ore 24 dal sito del GM: <https://www.mercatoelettrico.org/it/download/DatiStorici.aspx> > 2019. E:).

¹⁸ Fonte ARERA: <https://www.arera.it/allegati/docs/18/708-18rt.pdf>, tabella 2).

¹⁹ In merito alle società di nuova costituzione si veda la nota n. 6.

3.2. Ambito oggettivo di applicazione

Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 3 del d.l. n. 21 del 2022 riconosce *«un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»*.

Costituisce, quindi, presupposto per l'applicazione della disposizione in commento il sostenimento di spese²⁰ per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.

Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

Non costituiscono spese agevolabili, a titolo di esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il credito d'imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d'imposta in esame, inoltre:

- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;

²⁰ Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno, invece, essere presi in considerazione; in tali casi occorre che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di congruaggio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.

- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione e la cumulabilità dell'agevolazione in questione, si rinvia ai chiarimenti forniti ai precedenti paragrafi 1.3 e 1.4, relativi all'analoga norma recata dall'articolo 15 del decreto Sostegni-ter, di identico tenore sul punto.

Si segnala ad ogni modo che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo "6963" denominato "*credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)* – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".

Si evidenzia, infine, che il comma 3 della disposizione in commento ha previsto la cedibilità del relativo credito d'imposta (si rinvia al paragrafo 4 della presente circolare per ogni chiarimento in merito). La norma prevede, al riguardo, che *«Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»*.

4. CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA

Gli articoli 9 e 3, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022 disciplinano la cessione dei crediti d'imposta di cui, rispettivamente, agli articoli 15 del d.l. n. 4 del 2022 e 4 del d.l. n. 17 del 2022 (imprese energivore) e all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022 (imprese non energivore).

Detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti a quella prevista dall'articolo 121 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al *Superbonus* e ai *Bonus* diversi dal *Superbonus*, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica che l'utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “*Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi*”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007. Si rinvia, al riguardo, ai chiarimenti forniti con circolare del 29 novembre 2021, n. 16/E, paragrafo 2.

I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Le disposizioni in commento stabiliscono che, in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997. In caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 241 del 1997.

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Le norme in esame demandano l'individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Viene stabilita, altresì, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, commi da 1 a 3, relative alla facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. Al riguardo, si richiamano, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti con la circolare n. 16/E del 2021 e si rimanda a quanto verrà stabilito dal provvedimento di cui al periodo precedente.

Si applicano, infine, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del d.l. n. 34 del 2020, sui poteri di controllo e di recupero in capo all'Agenzia delle entrate degli importi non spettanti.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

<i>Newsletter N.21</i> <i>27 Maggio 2022</i>	Fondirigenti - Avviso 1/2022 Le competenze manageriali per “Transizione Resiliente” Fino a 12.500 € in formazione a sostegno della sostenibilità, della transizione digitale, della gestione dei rischi e della crisi, delle competenze per il cambiamento e per la crescita dei giovani leader.
COSA FINANZIA	Progetti aziendali per le aziende aderenti al fondo, per la formazione dei propri dirigenti; Progetti aggregati: minimo 3 aziende, massimo 6 aziende. Si tratta di un Piano in cui più aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, territorio o settore di appartenenza, decidono di realizzare un percorso formativo comune, in tutto o in parte, in funzione di una motivazione e di obiettivi di crescita condivisi che vengano chiaramente descritti nelle proposte formative. I progetti formativi, in forma singola o aggregata dovranno fare riferimento ai seguenti ambiti: 1. Sostenibilità ambientale e sociale; 2. transizione digitale; 3. gestione dei rischi e della crisi; 4. competenze per il cambiamento; 5. crescita dei giovani leader. In allegato alla presente vengono forniti maggiori dettagli circa i presenti ambiti.
CHI PUO' PARTECIPARE	Aziende aderenti a Fondirigenti, indipendentemente dalla classe dimensionale, che hanno in organico almeno un dirigente e la cui iscrizione al fondo risulti attiva e che siano in possesso delle credenziali per accedere all'area riservata.
CRITERI PER PARTECIPARE	Adesione attiva a Fondirigenti; Presenza in organico di almeno un dirigente; NON avere in atto procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per effetto del verificarsi di una causa di scioglimento.
DURATA DEL PIANO	210 mesi dall'approvazione di Fondirigenti , compresa la rendicontazione.
FINANZIAMENTO PREVISTO	12.500 € ad azienda

<i>COSTI AMMISSIBILI</i>	Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.); Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto
<i>REGIME DI AIUTI</i>	Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).
<i>REQUISITI DEI FORMATORI</i>	Le docenze potranno essere affidate esclusivamente a: - Ente accreditato presso la regione; - Ente in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (settore EA 37) e successive edizioni; - Università italiana/estera; - Ente con sistema di gestione della qualità certificato a livello internazionale; - Ente di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro; - Istituto Tecnico e Istituto tecnico Superiore – ITS che rilasciano titoli di istruzione secondaria; - Professionista in possesso di idonea certificazione; - Professionista con almeno 5 anni di esperienza inerente al contenuto formativo da erogare.
<i>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</i>	I progetti si possono presentare dalle ore 12 del 16 Maggio 2022 fino alle ore 12.00 del 16 Giugno 2022.
<i>PER INFORMAZIONI</i>	Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com; Silvia Casali scasali@sviluppopmi.com Tel . 0544-280280

Allegato 1 - Ambiti di Intervento

1. Sostenibilità ambientale e sociale

Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti nella transizione verde e responsabile verso un modello di crescita efficiente e sostenibile. Gli interventi potranno focalizzarsi sulla sostenibilità ambientale (intesa come uno sviluppo dell'impresa in grado di mantenere la disponibilità e la qualità delle risorse naturali senza compromettere l'equilibrio ambientale) e sulla sostenibilità sociale (intesa come il complesso di azioni aziendali che incidono soprattutto a livello giuridico, economico e culturale).

Contenuti principali:

- Sostenibilità ambientale: Economia circolare; Politiche ambientali in azienda; Gestione responsabile della supply chain; Comunicazione sociale e marketing etico; Certificazioni di prodotto e processo.
- Sostenibilità sociale: Valutazione/monitoraggio dei possibili impatti in termini di climate change; Valutazione dell'impatto e dei benefici finanziari derivanti da modelli basati sull'Economia Circolare; Sistemi di misurazione degli indicatori di impatto per la società e l'ambiente; Politiche di Diversity and Inclusion a supporto della brand reputation.

2. Transizione digitale

Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti nell'introduzione di nuove tecnologie digitali per innovare o riconvertire la propria organizzazione: dal governo dei dati all'innovazione dei processi produttivi e di vendita.

Contenuti principali:

Impresa 4.0; Realtà aumentata, Manifattura additiva; Lean design; Design thinking; Machine learning e machine collaboration; Business model deployment; Open innovation; Blockchain technology; Business intelligence; Big Data; Business Analytics e CRM.

3. Gestione dei rischi e delle crisi energetica, finanziaria, della supply chain e della cybersicurezza

Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti a reagire alle crisi inattese che caratterizzano il contesto attuale con strategie aziendali idonee a minimizzare l'impatto dei rischi, mantenere i margini e garantire al meglio la business continuity.

Contenuti principali:

Rischio energetico: Sistemi di gestione dell'energia e diagnosi energetiche; Valutazione degli investimenti e degli approvvigionamenti energetici; Formazione di Energy Manager; Strumenti finanziari di incentivazione;

Rischio finanziario: Business planning e controllo strategico d'impresa; Definizione degli indicatori di performance economico/finanziaria; Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa; Strumenti di gestione della crisi di impresa; Strumenti digitali applicati in ambito finanziario; Utilizzo di strumenti di incentivazione pubblici; Gestione rischi per l'internazionalizzazione.

Sicurezza della supply chain: Riorganizzazione della supply chain; Reshoring; Pianificazione delle attività di distribuzione; Gestione delle relazioni collaborative con fornitori e clienti; Supply Chain Risk Management; Misurazione e controllo delle prestazioni dei Supply network.

Sicurezza dei dati: Assesment e mappatura dei rischi e vulnerabilità dei sistemi informatici; Prevenzione, gestione e monitoraggio rischi.

4. Competenze per il cambiamento

Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti nella gestione del cambiamento nelle modalità di lavoro e nella gestione delle risorse umane. Gli interventi dovranno essere orientati alla diffusione di una cultura aziendale volta alla flessibilità, al potenziamento di nuove competenze manageriali, ad una maggiore responsabilizzazione ed orientamento al risultato dei lavoratori, all'introduzione di strumenti per monitorare e analizzare le performance del personale.

Contenuti principali:

Smart e Agile working; Change management; Leadership; Politiche di welfare; Metodi e strumenti per valutare le competenze ed il potenziale; Politiche di Diversity & Inclusion a supporto dei cambiamenti organizzativi.

5. Le competenze dei giovani leader

Interventi formativi per supportare le imprese e i dirigenti nell'acquisizione delle competenze necessarie (manager formatori) per gestire in modo efficace l'inserimento e lo sviluppo professionale dei neo-dirigenti in azienda e per creare un contesto aziendale favorevole affinché il talento venga valorizzato anche attraverso l'acquisizione di competenze per la formazione dei giovani manager, lo scambio intergenerazionale di competenze e la collaborazione con i sistemi formativi (scuola, università agenzie formative).

Contenuti principali:

Formazione dei neo-dirigenti; Employer branding e attrattività per i talenti; Relazioni impresa sistema education; Normativa e contrattualistica; Mentoring e reverse mentoring; Piani di successione; Attività di Company induction & retention; Realizzazione di Contest e sfide di innovazione per coinvolgere giovani talenti.

AVVISO 2/2022

Fondimpresa

**CATALOGO COMPETENZE DI BASE
E TRASVERSALI**

- ✓ **Imprese aderenti a Fondimpresa**
- ✓ **Invio delle schede di pre-adesione: 30 Maggio**
- ✓ **Possibilità di creare percorsi aziendali personalizzati con un minimo di 4 iscrizioni al medesimo corso**

AVVISO 2/2022 FONDIMPRESA - CATALOGO CORSI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

SCHEDA DI PRE-ADESIONE

Spettabile azienda, al fine di programmare la sua partecipazione al progetto che Sviluppo PMI srl sta elaborando sull'Avviso 2/2022 di Fondimpresa, la invitiamo a compilare la presente scheda con i dati aziendali e indicare i corsi di vostro interesse (**anche più di uno**).

A seguito del ricevimento di tale scheda, sarà contattato dal nostro Ente per approfondire l'analisi del fabbisogno formativo e per valutare la richiesta di contributo.

La scheda deve essere inviata a: Valentina Balzano vbaltano@sviluppopmi.com tel 339-2518887
scasali@sviluppopmi.com 340-2512479

ENTRO IL 30 MAGGIO 2022

RAGIONE SOCIALE AZIENDA

INDIRIZZO SEDE LEGALE (via, cap, comune, provincia)

.....

INDIRIZZO SEDE PRODUTTIVA COINVOLTA (se diversa dalla sede legale)
(via, cap, comune, provincia)

.....

CODICE FISCALEMATRICOLA INPS.....

CLASSIFICAZIONE (Micro Impresa, Piccola Impresa, Media Impresa, Grande Impresa)

☐ Micro ☐ Piccola Impresa ☐ Media Impresa ☐ Grande Impresa

CCNL (Contratto Nazionale di Lavoro) APPLICATO

CODICE ATECO

PRESENZA DI RSU O RSA (rappresentanze sindacali interne) IN AZIENDA ☐ Sì ☐ No

N. TOTALE DIPENDENTI (esclusi apprendisti, collaboratori, interinali)

.....

N. APPRENDISTI N. ALTRI COLLABORATORI (cocopro, interinali).....

REFERENTE AZIENDALE DA CONTATTARE (Nome, Cognome, Telefono, Fax, Mail)

.....

ADERENTE A FONDIMPRESA? ☐ Sì ☐ No

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Ha già ottenuto contributi da Fondimpresa? ☐ Sì ☐ No

Password di accesso all'area riservata di Fondimpresa

Login.....Password.....

☐ Non ne sono in possesso

Possesso di firma digitale in corso di validità ☐ Sì ☐ No

CATALOGO CORSI

(spuntare i corsi di vostro interesse, indicando, dove possibile, il numero di partecipanti)

I corsi sono **gratuiti per le aziende aderenti Fondimpresa.**
Possibilità di attivare percorsi aziendali con un minimo di 4 richieste al medesimo corso, con anche la possibilità di personalizzarne i contenuti.

AREA LINGUISTICA		
Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	LINGUA ITALIANA PER STRANIERI - livello base	
	LINGUA FRANCESE - livello base	
	LINGUA INGLESE - livello base	
	LINGUA INGLESE - livello intermedio	
	LINGUA INGLESE - livello avanzato	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - SAPER COMUNICARE		
Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	COMUNICAZIONE EFFICACE	
	PUBLIC SPEAKING	
	TECNICHE DI VENDITA E GESTIONE DEL CLIENTE	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - ESSERE LEADER

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	PROBLEM SOLVING E PENSIERO CREATIVO	
	TIME MANAGEMENT	
	LAVORARE PER OBIETTIVI	
	SVILUPPARE LA CRESCITA PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI	

AREA COMPETENZE DIGITALI

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	PACCHETTO OFFICE	
	EXCEL PER L'ANALISI DEI DATI	
	SOCIAL MEDIA E LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS	
	COME FARSI TROVARE DAI MOTORI DI RICERCA: SEM, SEO	
	E-COMMERCE: OLTRE LA MODA, CONOSCERLO PER OTTENERE IL MASSIMO PROFITTO	
	CAD BASE	
	PHOTOSHOP	
	CYBER SECURITY	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - GESTIONE AZIENDALE

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	LEAN PRODUCTION	

	STRUTTURARE UN PIANO DI WELFARE AZIENDALE	
	CHANGE MANAGEMENT	
	ESSERE LEADER	
	BASI DI PROJECT MANAGEMENT	
	CUSTOMER CARE	
	SMART WORKING E LAVORO AGILE	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	BILANCIO PER NON SPECIALISTI	
	BUDGETING DEL PERSONALE	
	CONTABILITA' GENERALE	
	CONTROLLO DI GESTIONE	
	RECUPERO CREDITI	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - MARKETING E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	DISTINGUERSI NEI MERCATI ESTERI	
	MARKETING STRATEGICO	

AREA COMPETENZE TRASVERSALI - LOGISTICA

Interesse (inserire una x nel corso di interesse)	Area tematica / Corso	N° partecipanti per azienda
	TRANSAZIONI INTERNAZIONALI	

**PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
CHIARIMENTI DELL'INL SUI LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Con la nota 24/5/2022 n. 1074, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riscontrato una richiesta di parere avente a oggetto la disciplina che riguarda la posizione di **studenti extracomunitari** i quali, a seguito d'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione **consente**, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore".

In particolare, il quesito è stato formulato per sapere se la citata disposizione possa consentire allo studente straniero di modulare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (per es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del proprio dicastero, l'INL ha rappresentato quanto segue.

«La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua **ratio** nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell'ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo. Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui **l'ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote** stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati. Si rammenta pertanto che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro».

LAVORO AGILE**PROROGATA (DAL 30 GIUGNO) AL 31 AGOSTO 2022 LA DISCIPLINA SEMPLIFICATA**

In occasione della conversione del d.l. 24/3/2022 n. 24 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022), la **legge 19/5/2022 n. 52** - vigente dal 24 maggio u.s., giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 119 - **ha prorogato (dal 30 giugno) al 31 agosto 2022 il lavoro agile** ^[1] **“semplificato”** ^[2], introdotto a causa della pandemia (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 27 e 34 del 2020); i datori di lavoro privati potranno quindi ricorrervi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2021 e n. 2/2022) e con una procedura agevolata nella comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dei nominativi delle persone interessate (effettuabile con l’uso dell’apposito applicativo disponibile su cliclavoro.gov.it, in deroga a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della stessa normativa ^[3]).

^[1] Al fine “di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il “lavoro agile” quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

^[2] Art. 90, commi 3 e 4, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

^[3] La legge n. 81/2017, all’art. 23, comma 1, obbliga i datori di lavoro a comunicare i rapporti organizzati secondo la modalità del lavoro agile:

- a) in conformità a quanto previsto dall’art. 9 bis del d.l. n. 510/1996: l’adempimento deve essere cioè evaso **in via preventiva**, mediante il sistema utilizzato per trasmettere le comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro;
- b) con **contestuale deposito** dei singoli accordi individuali.